



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2958 di data 14 giugno 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione per la posa di un breve tratto di tubazioni dell'impianto di innevamento programmato esistente sulla pista da sci da discesa n. 11/2/13 denominata "RACCORDO BRUNECH – ROSEAL", in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti Stefano Tomasi e Sara Bonazza del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 8 aprile 2021, con la quale la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione per la posa di un breve tratto di tubazioni dell'impianto di innevamento programmato esistente sulla pista da sci da discesa n. 11/2/13 denominata "RACCORDO BRUNECH – ROSEAL", in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali, sostitutivi di quelli originariamente presentati in allegato alla domanda, evidenziati i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi pervenuti in data 1 giugno 2021 prot. 396466, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(C&C-21 01-01b) Tavola di progetto.pdf.p7m	396466	01/06/2021	A01
2	(C&C-21 01-RTb) Relazione.pdf.p7m	396466	01/06/2021	A02
3	Rel. geologica innevamento Raccordo Brunech Roseal-Ciampac.pdf	396466	01/06/2021	A03

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto, considerata la necessità di provvedere all'innevamento in tempi rapidi ad inizio stagione invernale della pista in questione, che a seguito della realizzazione della nuova seggiovia quadriposto Roseal ha assunto sempre più importanza all'interno delle dinamiche sciistiche dell'area, prevede l'integrazione dell'impianto di innevamento programmato con la posa di 100 metri di tubazioni comprendenti l'adduzione dell'acqua, dell'aria e dei necessari cavi di comando e di dialogo e la posa di due nuovi pozzetti.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020; ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla posa di un breve tratto di tubazioni dell'impianto di innevamento programmato esistente sulla pista da sci da discesa n. 11/2/13 denominata "RACCORDO BRUNECH – ROSEAL", in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero ed in funzione dalla quota adottando anche metodi potenziati;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr